

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Richiamati:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 27 gennaio 2025;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella

versione 4.1 approvata con Decisione della Commissione C(2024)8662 final dell'11 dicembre 2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1366 del 31 luglio 2023 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di attuazione dell'intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità";

Richiamato il paragrafo 18 "Riduzioni del contributo sulle domande di pagamento a saldo" - dell'avviso pubblico adottato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1366/2023, che stabilisce quanto segue:

«In applicazione degli impegni previsti dal presente bando, si applicheranno, in fase di pagamento, specifiche riduzioni con riferimento alle seguenti infrazioni:

1. Mancata o ritardata comunicazione delle date degli eventi di cui al paragrafo 7, lettere b) e c) (fiere e seminari);
2. Mancanza e/o non conformità degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 17, lettera a);
3. Mancato rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali di cui al paragrafo 17, lettera b);
4. Mancata o ritardata presentazione della domanda di pagamento.

Per ciascuna infrazione, la percentuale della riduzione sarà determinata, in un successivo atto, in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, secondo i criteri indicati nell'art. 25 del Decreto legislativo n. 42 del 2023.»

Vista altresì la deliberazione n. 2354 del 23 dicembre 2024, avente come oggetto "Reg. (UE) n. 2115/2021. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna (CoPSR) e piano strategico nazionale della pac (P.S.P.) 2023-2027. Approvazione nuove disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento";

Considerato:

- che tale deliberazione stabilisce che la disciplina delle riduzioni e revoche per mancato rispetto degli impegni, degli obblighi e dei vincoli ex post, si applicano anche agli avvisi pubblici già emanati in quanto i medesimi avvisi prevedono l'applicazione delle riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disciplina statale e successivi atti regionali;

- che le disposizioni di cui alla deliberazione n. 2354/2024, stabiliscono al punto 8 "Riduzioni, revoche e sanzioni" le modalità per la definizione delle suddette percentuali di riduzione, in applicazione dei criteri indicati nell'art. 15 del Decreto legislativo n. 42 del 2023 e dall'art. 15 del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024 e relativo Allegato 5;
- che le suddette modalità definiscono la seguente matrice di incidenza, sulla base della quale attribuire le percentuali di riduzione in relazione alla gravità, entità e durata delle infrazioni, secondo il calcolo definito al punto 8.1:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3 %
$3,00 \leq x < 4,00$	5 %
$x = > 4,00$	10 %

Dato atto, pertanto, che occorre completare le disposizioni di cui al paragrafo 18 dell'avviso pubblico adottato con la deliberazione n. 1366/2023 con le prescrizioni di cui al punto 8 delle disposizioni comuni di cui alla deliberazione n. 2354/2024, definendo la percentuale di riduzione con riferimento alla seguente infrazione come di seguito indicato:

Mancata o ritardata comunicazione delle date degli eventi di cui al paragrafo 7, lettere b) e c) (fiere e seminari)

Adempimento: Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, con almeno dieci giorni di anticipo, la data di realizzazione delle attività di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 7 "Attività e spese ammissibili", se non indicata esplicitamente nel progetto.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Comunicazione da 9 a 5 gg dall'evento (ritardo massimo 5 giorni) (1)	n. eventi	n. giorni di ritardo
Medio (3)	Comunicazione da 5 a 3 gg dall'evento (ritardo massimo 7 giorni) (3)	n. eventi	n. giorni di ritardo
Alto (5)	Comunicazione da 2 gg dall'evento e mancata comunicazione (5)	n. eventi	n. giorni di ritardo

Dato altresì atto che, per alcune infrazioni trattate dall'avviso pubblico adottato con la deliberazione n. 1366/2023, il punto 8.1 delle disposizioni comuni stabilisce altre riduzioni trasversali nei casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di tardiva presentazione della domanda di pagamento a saldo, secondo la seguente incidenza:

1. Mancanza e/o non conformità degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 17, lettera a) dell'avviso pubblico;

Adempimento: Durante l'attuazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, rispettando le disposizioni presenti nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2022/129 dando visibilità al sostegno erogato, nel modo seguente:

a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione entro 60 giorni dalla concessione e deve permanere fino al pagamento finale al beneficiario;

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Medio (3)	Parzialmente non conforme (1)	Sempre basso (1)
		Totalmente non conforme (3)	

2. Mancato rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali di cui al paragrafo 17, lettera b) dell'avviso pubblico;

Adempimento: Durante l'attuazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, rispettando le disposizioni presenti nell'Allegato III del citato Regolamento (UE) n. 2022/129 dando visibilità al sostegno erogato, nel modo seguente:

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129. In particolare, pubblicazioni e materiale informativo in versione cartacea o multimediale (libri, opuscoli, schede tecniche, brochure, locandine e manifesti, bollettini, newsletter, video), ivi compresa la cartellonistica con finalità segnaletiche, devono riportare, in copertina o in frontespizio, nelle immagini o pagine

iniziali di presentazione e nei titoli di coda (video), gli specifici loghi.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Medio (3)	Parzialmente non conforme (1)	Sempre basso (1)
		Totalmente non conforme (3)	

3. Mancata o ritardata presentazione della domanda di pagamento.

Adempimento: La presentazione delle domande deve avvenire entro il 28 febbraio 2026. In ipotesi di ritardo rispetto alla data di scadenza sopra definita si applicheranno le decurtazioni individuate al successivo paragrafo 18 "Riduzioni del contributo sulle domande di pagamento a saldo", fino alla revoca del contributo concesso.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	da 1 a 10 gg Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	da 11 a 20 gg Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	da 21 a 25 gg Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

Considerato altresì:

- che le disposizioni comuni di cui alla deliberazione n. 2354/2024 stabiliscono ulteriori adempimenti relativi alla normativa unionale, statale e regionale riguardanti il paragrafo 20 dell'avviso pubblico "Incompatibilità e vincoli, revoche e sanzioni", concernenti in particolare la parziale realizzazione del progetto;
- che è pertanto opportuno richiamare il punto 8.1 delle disposizioni comuni, precisando che si incorre nella riduzione del sostegno nel caso di parziale realizzazione dell'intervento (variante "in diminuzione" non autorizzata) secondo la seguente incidenza:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	da 10% a 20 % Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	da 21% a 30% Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	da 31 a 50% Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

- che è inoltre opportuno richiamare, sempre a integrazione del paragrafo 20 dell'avviso pubblico, il punto 8.2 delle disposizioni comuni, precisando che si incorre nella revoca del sostegno anche nei seguenti casi:

- a. il beneficiario non presenta la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni stabilite al par. 8.1 per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procede alla revoca del contributo;
- b. in caso di mancata realizzazione dell'intervento superiore al 50%; per realizzazioni parziali inferiori a tale tetto si applicano le riduzioni stabilite al par. 8.1 (variante in diminuzione non autorizzata);
- c. qualora si accerti che il beneficiario ha presentato documentazione non veritiera o non abbia fornito all'Autorità di Controllo, per negligenza, le necessarie informazioni; in tal caso il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo;
- d. negli altri casi previsti dalle leggi, dalle presenti disposizioni, dagli Avvisi pubblici e dagli atti di concessione;

Dato infine atto che le disposizioni comuni di cui alla deliberazione n. 2354/2024 introducono un'ulteriore violazione, non considerata dall'avviso pubblico, riguardante il caso di violazione dell'impegno relativo all'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR, per la quale il punto 8.1 stabilisce la seguente riduzione:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)	Sempre basso	Sempre basso	Sempre basso

Considerato che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'avviso pubblico possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

- la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la deliberazione n. 157 in data 29 gennaio 2024 di approvazione del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 (PIAO);

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2376/2024 avente ad oggetto: "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 concernente, in particolare, l'incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione sino al 31 marzo 2025;
- la propria determinazione n. 2604 del 08/02/2023 di individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di definire, a completamento delle disposizioni di cui al paragrafo 18 dell'avviso pubblico adottato con la deliberazione n. 1366/2023 e secondo le prescrizioni di cui al punto 8 delle disposizioni comuni di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 2354/2024, la percentuale di riduzione con riferimento alla seguente infrazione:

Mancata o ritardata comunicazione delle date degli eventi di cui al paragrafo 7, lettere b) e c) (fiere e seminari)

Adempimento: Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, con almeno dieci giorni di anticipo, la data di realizzazione delle attività di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 7 "Attività e spese ammissibili", se non indicata esplicitamente nel progetto.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Comunicazione da 9 a 5 gg dall'evento (ritardo massimo 5 giorni (1))	n. eventi	n. giorni di ritardo
Medio (3)	Comunicazione da 5 a 3 gg dall'evento (ritardo massimo 7 giorni) (3)	n. eventi	n. giorni di ritardo
Alto (5)	Comunicazione da 2 gg dall'evento e mancata comunicazione (5)	n. eventi	n. giorni di ritardo

2. di dare atto che le riduzioni trasversali dovute a violazione degli obblighi di comunicazione, tardiva presentazione della domanda di pagamento a saldo, parziale realizzazione dell'intervento, obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio, sono stabilite al punto 8.1 delle disposizioni comuni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2354/2024, riassunte in premessa;
3. di dare atto che i casi di revoca del sostegno indicati al paragrafo 20 dell'avviso pubblico adottato con la deliberazione n. 1366/2023 sono integrati dalle prescrizioni di cui al punto 8.2 delle disposizioni comuni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2354/2024, riassunte in premessa;
4. di dare atto che resta invariato quant'altro disposto con la deliberazione di Giunta n. 1366/2023;
5. di disporre l'ulteriore pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, e per quanto

previsto nel sopra richiamato Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024/2026;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché di assicurarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

Il Responsabile di Settore

Renzo Armuzzi